

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05596/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5596 del 2023, proposto da

Maria Lo Giudice, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam;
- Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.;
- Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale; in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

Antonio Virga, Anna Patrone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della valutazione pari a 22 punti della prova scritta della ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021;

b) del quesito n. 23 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), pubblicata in data 24 febbraio 2023, nella parte in cui colloca la ricorrente (identificato con il barcode 0000010163269) alla posizione 17245 con 22 punti; per quanto di ragione:

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente

nonché per l'accertamento:

f) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 1 punto per l'annullamento del quesito n. 23, aggiuntivo rispetto ai 22 già conseguiti all'esito della prova scritta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che il ricorso introduttivo è stato dalla ricorrente (graduata al 17245esimo posto della conclusiva graduatoria) notificato nei soli confronti di

Virga Antonio e Patrone Anna, graduatinsi rispettivamente al 17244esimo ed al 17243esimo posto della conclusiva graduatoria;

Rilevato che le suindicate parti rivestono la qualità di controinteressati, in quanto la posizione dai medesimi rivestita è suscettibile di essere pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso;

Rilevato come parte ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, abbia chiesto che, *“in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso de quo, relativamente al profilo codice AMM”, venga concessa “l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami”*;

Rilevata l'esigenza che il contraddittorio processuale venga, a cura della medesima parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dal ricorrente reclamato;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente come sopra formulata;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

L'individuazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone integrarsi il contraddittorio, nei termini e con le modalità indicati in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Marianna Scali, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO